

## AMBIENTE

### Il nuovo “Decreto Rifiuti” Importanti novità

Il 26 settembre è entrato in vigore il Decreto Rifiuti (Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116) in attuazione di due delle quattro direttive europee contenute nel **Pacchetto Economia Circolare** il quale ha apportato modifiche alla normativa italiana in tema di ambiente, oggi disciplinata dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152** “Testo Unico Ambientale”.

Per gli Artigiani e le Piccole imprese ci sono buone notizie, sono state infatti recepite le indicazioni e le richieste espresse durante l’iter legislativo da Confartigianato in tema di tracciabilità dei rifiuti, assimilabilità dei rifiuti speciali e professionali ai rifiuti urbani, semplificazione degli adempimenti e abbattimento della burocrazia. Si tratta di battaglie storiche dell’**Associazione Artigiani**, e che ora hanno trovato finalmente, in parte la loro soluzione.

Permangono ancora parecchie questioni irrisolte, sulle quali andrà fatta al più presto chiarezza al fine di evitare un pericoloso cortocircuito nell’applicazione della norma.

Nel frattempo, cerchiamo di fornire un’analisi di alcuni articoli della legge particolarmente interessanti per le imprese artigiane, approfondendo il tema della tracciabilità dei rifiuti e delle responsabilità del produttore.

#### 1. SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – ARTICOLO 188-BIS

Con la riscrittura dell’ articolo 188-bis è stato chiarito che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà composto dalle procedure e dagli strumenti di tracciabilità attualmente in essere (registro e formulario) che saranno integrati nel “**Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**” per brevità R.E.N.T.R.I. istituito nel 2019 ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legge 135/2018.

Il R.E.N.T.R.I. sarà gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori ambientali, e le modalità di organizzazione e funzionamento, **d’iscrizione da parte dei soggetti obbligati** o di coloro che vi aderiranno in maniera volontaria, la compilazione, la validazione e la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, **sono demandate ad un successivo decreto ministeriale**, la cui bozza è attualmente sul tavolo del Ministro dell’Ambiente e del suo Ufficio legislativo.

Da quanto si è potuto apprendere, il cronoprogramma per l’operatività del nuovo registro elettronico dovrebbe essere il seguente:

- entro dicembre 2020: realizzazione di un prototipo da parte del Ministero per l’Ambiente, Albo Gestori Ambientali e software house (Ecocerved).
- gennaio 2021: avvio delle fase di sperimentazione su un campione d’imprese rappresentative (è possibile per le imprese proporsi volontariamente per la sperimentazione).
- giugno 2021: fine della sperimentazione e redazione del regolamento finale.

COMMENTO: Nella scrittura di questo articolo sono state accolte le richieste di Confartigianato quali: l'interoperabilità del nuovo sistema con i sistemi gestionali esistenti utilizzati dalle imprese o dalle **Associazioni di Categoria**, la sostenibilità dei costi per le imprese, la gradualità di applicazione nonché un congruo periodo di sperimentazione. E' fondamentale che tali principi siano stati ben evidenziati nella normativa "primaria" al fine di evitare gli errori commessi in passato sul SISTRI e permettere così lo sviluppo del nuovo sistema minimizzando gli impatti, gestionali, amministrativi ed economici per le imprese.

Evidenziamo altresì in maniera positiva, che la governance del sistema sarà in capo direttamente al Ministero dell'Ambiente e che sarà utilizzata la piattaforma elettronica già collaudata di Unioncamere, ma soprattutto che le **Associazione di Categoria** avranno la **possibilità di fornire servizi di assistenza** alle imprese per l'iscrizione e per la compilazione del registro utilizzando gli attuali strumenti gestionali.

## 2. REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI-ARTICOLO 190

E' stato completamente riscritto l'articolo 190 relativo ai registri di carico e scarico dei rifiuti. Nello specifico i soggetti obbligati alla tenuta del registro sono rimasti pressoché invariati e sono i seguenti: trasportatori professionali di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, **artigianali** e dall'attività di recupero rifiuti.

Un importante novità riguarda le imprese produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi che non **hanno più di dieci dipendenti**, in quanto **non saranno più soggette** alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico. Rimangono altresì **esonerate dalla compilazione** del registro cronologico di carico e scarico le attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 "servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere", 96.02.02 "servizi degli istituti di bellezza", 96.02.03 "servizi di manicure e pedicure" e 96.09.02 "attività di tatuaggio e piercing" che producono rifiuti pericolosi, in quanto **assolvono l'obbligo conservando il formulario d'identificazione del rifiuto**.

**La novità più rilevante** per il sistema associativo è quella indicata al comma 7 dell'articolo 190 che ha previsto un raddoppio delle quantità massime di rifiuti prodotti (**20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 4 tonnellate di rifiuti pericolosi**) affinché l'aggiornamento del registro possa avvenire con **cadenza mensile** (e non ogni 10 giorni come negli altri casi) tramite l'**Associazione Artigiani**.

I tempi di conservazione del registro sono stati ridotti a 3 anni rispetto ai 5 della normativa precedente, mentre per le discariche invece continuano ad essere a tempo indeterminato.

In attesa del decreto ministeriale di cui all'articolo 188-bis (sistema di tracciabilità) che definirà il nuovo modello di carico e scarico **possono continuare ad essere utilizzati** gli attuali registri di carico e scarico.

COMMENTO: In tema di semplificazione, sono state accolte le richieste di Confartigianato relative alla tenuta dei registri di carico e scarico presso le **Associazioni di Categoria**. Il raddoppio richiesto delle soglie quantitative di rifiuti annui consente alle imprese di avere più margini di gestione senza rischi.

Dal 26 settembre è entrata in vigore anche l'**esenzione dall'obbligo** della tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti per le microimprese con **meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi**, misura che sgrava le imprese da un obbligo che comportava costi e rischi di sanzioni. Tale disposizione, voluta da Confartigianato, era presente nel testo unico ambientale fino al 2010 prima dell'introduzione del SISTRI e a seguito della sua abolizione avvenuta nel 2019 era necessario che fosse nuovamente reintrodotta in maniera esplicita.

### 3. TRASPORTO DEI RIFIUTI-ARTICOLO-ARTICOLO 193

L'articolo 193 sul trasporto dei rifiuti è stato completamente riscritto. Entrando nel merito delle modifiche introdotte, si evidenzia che:

è prevista la definizione di un nuovo modello di formulario mediante il decreto di cui all'articolo 188-bis (sistema di tracciabilità). Fino all'adozione del decreto, possono continuare ad essere utilizzati i modelli di formulario attualmente in uso, con le relative modalità di numerazione e vidimazione.

E' stata mantenuta la possibilità di trasmissione della quarta copia del formulario mediante invio per PEC, mentre la tempistica di conservazione dei formulari passa da cinque a tre anni.

In alternativa alle modalità di vidimazione, è prevista la possibilità di acquisizione dei FIR attraverso un'apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio che permetterà di scaricare il format del formulario e di identificarlo con un numero univoco (ad oggi l'applicazione non è ancora disponibile).

La disciplina degli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto è stata estesa anche alle altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto ed il termine di 48 ore è stato ampliato a 72 ore.

In tema di responsabilità delle singole figure della filiera, in ordine ai dati inseriti nel formulario, è stato precisato che ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza e che il **trasportatore non è responsabile** per quanto indicato nel formulario d' identificazione dal produttore o dal detentore.

Nella riscrittura dell'articolo sono state inserite alcune discipline regolamentate fino ad ora in altri articoli e nello specifico è stato chiarito che la movimentazione dei rifiuti derivanti dalle attività di assistenza sanitaria domiciliare non è soggetta a formulario d'identificazione e ad iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, in quanto il rifiuto si intende prodotto presso la sede dell'operatore o della struttura sanitaria.

Particolarmente importante per le imprese artigiane la disposizione contenuta nel comma 19 che definisce un **regime semplificato** per il trasporto dei **rifiuti derivanti da piccoli interventi edili, da attività di manutenzione incluse le attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione o di sanificazione**, consentendo di fatto di effettuare la movimentazione di tali rifiuti, in alternativa al formulario di trasporto, con un DDT, che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del rifiuto, in caso di controllo nella fase di trasporto. La disciplina che è stata introdotta nel presente comma fornisce chiarimenti sugli adempimenti legati alla fase di trasporto in considerazione delle molteplici criticità interpretative legate alla disposizione in materia di manutenzione di cui all'art. 266 comma 4 (ora abrogato) e con l'obiettivo di assicurare

che i soggetti che eseguono tali attività possano conferire i rifiuti prodotti dalle attività svolte presso terzi, in luoghi dove sono allestiti i loro depositi temporanei, provvedendo successivamente alla corretta gestione. Di fatto, questi rifiuti specificano la norma, **“si considerano prodotti presso l’unità locale del soggetto che svolge tali attività”** spostando quindi fittiziamente il luogo di produzione dal cantiere o dal luogo di produzione alla sede dell’impresa.

Con lo stesso principio è stato chiarito che la movimentazione del materiale tolto d’opera, possa essere effettuata con un DDT, fino alla sede aziendale dove possono essere svolte le opportune verifiche tecniche per valutare quale sia riutilizzabile e quale da avviare alla gestione come rifiuto.

COMMENTO: Anche in questo caso in tema di semplificazione, sono state accolte le richieste delle Associazioni. L’esenzione dal formulario di trasporto per **i rifiuti da manutenzione e per le piccole imprese edili** e le imprese di pulizia risponde ad una precisa richiesta di Confartigianato e permette agli imprenditori di gestire in maniera più snella, con semplice Documento di Trasporto (DDT) l’eventuale trasferimento presso la propria sede dei rifiuti prodotti in cantiere, qualora i limiti quantitativi non giustifichino un deposito temporaneo.

Rimane da chiarire cosa s’intenda per “piccoli cantieri edili”, anche se è auspicabile pensare di fare riferimento a quelli definiti nel **Testo Unico dell’edilizia** (DPR 380/01) all’ **art. 6 “edilizia libera”** ovvero gli **interventi di manutenzione ordinaria** che non necessitano di alcun titolo abilitativo (es. permesso di costruire, SCIA o CILA). Questa ultima affermazione è un’interpretazione della scrivente che sarà oggetto di approfondimento con gli enti competenti.

#### **4. DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA**

L’articolo sancisce che il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, è effettuato come **deposito temporaneo**, prima della raccolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) **nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti**, ovvero l’area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
- b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
- c) per i **rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.

Il limite volumetrico (complessivamente 30 m<sup>3</sup> di cui al massimo 10 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi) raggiunto il quale i rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento è rimasto invariato, così come il limite temporale di 3 mesi alternativo (a scelta del produttore) alla condizione volumetrica sopra descritta.

In linea generale piccole imprese artigiane che non raggiungono i sopra citati limiti volumetrici **non potranno tenere in deposito temporaneo i rifiuti per più di un anno.**

## 5. RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI-ARTICOLO 188

L'articolo è stato riscritto per tener conto dei contenuti riportati nell'articolo 15 della Direttiva 851/2001. In particolare il comma 4 contiene le indicazioni dei casi in cui **la responsabilità del produttore o del detentore viene esclusa**. Nello specifico le casistiche sono analoghe a quelle contenute nell'articolo 188, comma 3, ovvero:

- a) quando avviene il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta
- b) quando avviene il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento.

L'articolo riporta inoltre la disciplina (già presente nella precedente normativa ma mai entrata in vigore in quanto legata all'emanazione di un decreto ministeriale mai adottato) inerente l'attestazione di avvenuto smaltimento da parte dei titolari degli impianti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte IV D.Lgs. n. 152/06) ai fini della **esclusione della responsabilità** del produttore dei rifiuti per il corretto smaltimento.

COMMENTO: L'attestazione di avvenuto smaltimento in alcuni specifici casi è tutt'oggi rilasciata su base volontaria dallo smaltitore, in quanto le modalità ed il formato dell'attestazione dovevano essere definito da apposito decreto ministeriale. Al fine di evitare possibili sanzioni è opportuno che il produttore che avvierà a smaltimento i rifiuti (e non a recupero) **richieda il rilascio dell'attestazione di avvenuto smaltimento**. Tale disposizione rimarrà in vigore fino alla definitiva entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità, che presumibilmente avverrà entro la primavera 2021.

In questo documento non sono state prese in esame altre tematiche introdotte dalla nuova normativa, quali ad esempio la **“responsabilità estesa del produttore”**, la **“nuova definizione di rifiuto urbano”** (operativa dal 1 gennaio 2021) o la **“nuova etichettatura ambientale degli imballaggi”** in quanto saranno oggetto di un successivo approfondimento.

Per approfondimenti sulla recepimento della normativa ambientale è possibile fare riferimento all'ing.i. Alois Furlan (0461-803756 oppure [a.furlan@sapi.artigiani.tn.it](mailto:a.furlan@sapi.artigiani.tn.it))